



PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Il Presidente

Verbania, li 7 settembre 2020

Prot. 14869

Gent.mo
Signor Presidente
Consiglio Autonomie Locali

oggetto:

Pdl 66/2019 e Pdl 72/2020 - Parere

In riferimento al Pdl 66/2019 *"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)"* si esprime parere favorevole all'approvazione, si sottolinea in particolare la giusta attribuzione ai Comuni di competenza del ruolo di ente autorizzatore, in quanto Enti che hanno la corretta e profonda conoscenza del territorio, soprattutto in ambiente montano.

Si esprime altresì parere favorevole al Pdl 72/2020 *Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Arturo Lincio



Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Delegazione Piemontese

Il Presidente

Torino, 21 settembre 2020

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Consiglio delle Autonomie locali

Seduta del 23 settembre 2020

Relazioni e osservazioni Uncem in merito ai provvedimenti:

PDL n. 66 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)"

La legge regionale 2/2009 – arrivata a pochi anni dalle Olimpiadi invernali del 2006 – ha costituito un primo passo nel riconoscimento dell'importanza dei comprensori sciistici per le montagne piemontesi e del livello di eccellenza della relativa qualità impiantistica.

I Consiglieri regionali firmatari dell'articolato della PDL n.66 con le modifiche alla l.r. 2/2009 hanno ravvisato la necessità di una revisione del testo normativo al fine di aumentarne l'efficacia e di semplificarne l'attuazione.

L'articolo 1, di modifica dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 - che definisce le aree sciabili, le caratteristiche funzionali delle piste e la loro classificazione - introduce il nuovo comma 2 bis, specificando che il tracciato e la preparazione delle piste avvengono non solo sulla base del progetto autorizzato bensì tenendo conto delle condizioni climatiche e di innevamento.

Vi sono poi articoli con modifiche relative alle fasce di rispetto delle piste da sci di discesa e degli impianti e altri articoli relativi alla sicurezza delle piste e dei fruitori, nonché dei gestori.

Punto sul quale si sono focalizzate diverse osservazioni di soggetti consultati dal Consiglio regionale in commissione è relativo all'eliski e all'attività di volo in montagna. La modifica prevista nell'articolato della PDL ribalta il sistema di divieto (oggi vigente sopra gli 800 metri di altitudine slm salvo deroghe e permessi speciali) e deroga permettendo il rilascio di autorizzazioni da parte dei Comuni o delle Unioni montane. Tali autorizzazioni sono subordinate alla sottoscrizione di una convenzione che regola anche il monitoraggio e lo studio dei possibili effetti sulla presenza faunistica locale, da cui dipende la possibilità di prosecuzione dell'attività di volo. Inoltre, si è ritenuto di eliminare il divieto di pratica nelle giornate festive, che impediva a categorie di lavoratori e di professionisti, quali guide alpine e maestri di sci, di svolgere la loro attività lavorativa nelle giornate di maggior richiesta turistica.

L'articolo 9 introduce nell'articolo 31 il nuovo comma 6 bis, il quale paragona l'attività di cicloescursionismo al di fuori dei percorsi individuati a quella dello sci fuori pista per quanto riguarda le responsabilità individuali. I soggetti che percorrono in salita e discesa le piste chiuse al pubblico lo fanno a loro rischio e pericolo.

L'articolo 12 sostituisce il vigente articolo 38 che, nel definire le microstazioni, innalza a venticinque il numero massimo di unità lavorative del personale dipendente addetto all'attività funiviaria e a euro 3.500.000 il fatturato netto massimo. Inoltre, specifica che le stazioni di sci di fondo sono sempre da considerarsi microstazioni.

Nel complesso – a seguito di questa istruttoria a beneficio di tutti i componenti del CAL – Uncem ritiene condivisibili le modifiche alla legge regionale 2/2009 proposte.



Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Delegazione Piemontese

Il Presidente

Rispetto al volo in quota e alla pratica dell'eliski è nota la contrapposizione "storica" – in Piemonte, ma anche in tutt'Italia e in diversi Stati europei – rispetto a quanti lo ritengono componente economico della "montagna ludica e sportiva", mentre altri – in particolare le Associazioni ecologiste e ambientaliste – lo considerino impattante su clima, habitat, ambiente naturale.

I poli principali in cui si pratica l'eliski sono Alagna e Sestriere, in misura minore anche Limone e le valli Formazza e Argentera. A fronte di 53 stazioni che potrebbero essere sede di base per l'eliski, un numero molto ridotto dunque, che testimonia che il bacino di utenza è rimasto circoscritto.

Uncem ha più volte evidenziato in passato (da ultimo nel dicembre 2017) – e ribadisce oggi che: "L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il Comune competente per territorio o, se delegata, fra l'Unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski". Uncem ritiene l'Unione montana di Comuni il soggetto pubblico che dovrà individuare necessità, regole, vincoli, deroghe all'attività di volo, sulla base delle esigenze, delle caratteristiche, della storia e delle attività economico-sportive attive nei Comuni e nell'intero territorio. Uncem aveva già allora evidenziato l'opportunità di consentire libertà di regolamentazione alle Unioni montane di Comuni anche rispetto all'attività di volo nei giorni festivi.

Si rimarca quanto previsto nella vigente legge 2/2009, a seguito della modifica intervenuta il 31 gennaio 2017; per l'eliski sono stati introdotti limiti precisi, consentendolo esclusivamente nei Comuni sul cui territorio sono presenti impianti di risalita attiva e vietando la pratica nelle aree naturali protette e nelle aree della rete Natura 2000. Già oggi vi è, nella legge vigente, prevista la necessità della stipula di una convenzione onerosa fra il Comune competente per il territorio, o l'Unione montana, e il soggetto che offre il servizio di eliski.

Tali prescrizioni devono essere mantenute.

Deve comunque essere riconosciuto, a livello politico-istituzionali, l'impegno forte di molti Comuni piemontesi, anche molto piccoli, che hanno scelto di individuare in altre pratiche sportive le specialità che il territorio offre a comunità e turisti. Comuni che hanno vietato l'eliski e l'uso di tutti i mezzi motorizzati sui territori. Una scelta sempre più diffusa e volta al contenimento delle emissioni, nonché alla promozione di pratiche outdoor inclusive, alla portata di tutti, fortemente apprezzate anche da un turismo internazionale di qualità.

Rispetto alle altre disposizioni nella PDL n.66 si rimarca l'importanza di sgravare il più possibile Amministratori locali e gestori delle piste da responsabilità se il fruitore non rispetta regole e determinazione degli Enti stessi ovvero del gestore dell'area sciabile e degli impianti di arroccamento.

Si sottolinea e si condivide, come Uncem, quanto ha scritto in merito alla PDL n. 66, Arpiet, l'associazione degli esercenti degli impianti di risalita. L'organizzazione degli impiantisti a fune ha espresso una serie di perplessità rispetto a quanto previsto dalla PDL sulla riduzione delle fasce di rispetto, che andrebbe a limitare la sicurezza per gli sciatori, e sulla possibilità di ampliamento dei fabbricati esistenti lungo le piste, che comporterebbe un rischio cementificazione.

Uncem sottolinea inoltre la necessità di incentivare forme di interazione e collaborazione tra Comuni di una stessa valle e/o Unione montana di Comuni ove sono presenti impianti di arroccamento, al fine di individuare opportunità, soluzioni, investimenti condivise, vista la complessità delle sfide che sempre di più dovranno affrontare le Stazioni, in particolare quelle piccole e a bassa quota.



Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Delegazione Piemontese

Il Presidente

PDL n. 72 "Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"

Relativamente alla PDL n.72, propone la regolamentazione sulle "piscine naturali" o "biopiscine". Al momento l'unico territorio italiano ad avere una dettagliata normativa in materia è il Trentino, che dal 2011 ha promosso la diffusione delle piscine naturali soprattutto per venire incontro alla richiesta del turismo proveniente dai paesi nordici, dove questa pratica è molto utilizzata (in Germania vi sono più di 500 piscine naturali pubbliche). La biopiscina è un corpo d'acqua impermeabilizzato verso il suolo e non disinfettato chimicamente, costruito per la balneazione. La costante qualità dell'acqua balneabile è garantita esclusivamente attraverso un trattamento biologico e/o meccanico ma soprattutto attraverso la fitodepurazione, un processo di imitazione dei meccanismi naturali di autodepurazione, gli stessi che si riscontrano negli ambienti acquatici naturali.

Le piscine naturali vengono di fatto inserite all'interno della definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano.

La definizione data nell'articolato chiarisce meglio la funzione: "Le piscine naturali, ubicate all'interno o all'esterno delle aree sciabili, sono bacini artificiali svuotabili e all'aperto, dotati di un fondo impermeabile e di una zona di rigenerazione/depurazione per i quali, diversamente dalle piscine convenzionali, non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche".

Rispetto a questo fronte di impegno della Regione Piemonte, Uncem rimarca che l'importanza di una migliore gestione della risorsa idrica in quota è importantissimo. Non a caso ha redatto, tre anni fa, su incarico proprio della Regione, un dossier con 22 piccoli "laghi artificiali", ovvero micro-bacin, in quota realizzabili. Un primo bando di finanziamento permetterà la realizzazione di alcuni di questi, proposti dagli Enti locali montani in accordo con ARPIET e dunque con gli impiantisti. Si evidenzia però, rispetto alla PDL n.72, di individuare meglio la definizione di quanto si va a realizzare e normare. Il termine "piscine" non è chiaro e induce in fraintendimenti. Allo stesso modo, è comunque importante un quadro chiaro rispetto alla quantità di risorsa idrica che in quota viene stoccata e lentamente rilasciata anche grazie alla produzione artificiale di neve. Un piano di interventi permetterebbe di inquadrare una strategia duratura e riconosciuta, in stretto accordo tra Enti locali, Regione, gestore degli impianti di risalita.

.....
Lido Riba



Roma 11-12-13 Ottobre 2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA



La Presidente

Al Presidente del CAL Piemonte
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Proposta di Legge regionale n. 66

"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)" -

Parere ANPCI

La legge regionale 2/2009 costituisce un primo passo nel riconoscimento dell'importanza dei comprensori sciistici per le montagne piemontesi e del livello di eccellenza della relativa qualità impiantistica. L'evento dei Giochi Olimpici Invernali del 2006 ha dato visibilità a un settore che rappresenta, per numero di addetti e per risorse economiche generate, la vera industria dell'arco alpino piemontese, ma ha anche dimostrato la necessità di dotarsi di strumenti che consentano un costante ammodernamento dell'impiantistica senza dover attendere la calendarizzazione di eventi internazionali e dei conseguenti investimenti specifici. Ha, inoltre, evidenziato la necessità di perseguire una programmazione rivolta ad aumentare i livelli di sicurezza delle piste da sci, a razionalizzare l'organizzazione del servizio di soccorso, a implementare e qualificare i servizi destinati agli utenti, a integrare la pratica dello sci invernale con le attività sportive estive (come, ad esempio, la mountain bike e il downhill), a gestire e attenuare le possibili conflittualità tra le pratiche sportive e le attività agricole e a coordinare non solo la complessità di tali attività, ma anche i possibili usi del suolo con gli strumenti urbanistici generali e con la programmazione locale.

Dopo un decennio di applicazione si ravvisa, però, la necessità di una revisione del testo normativo al fine di aumentarne l'efficacia e di semplificarne l'attuazione.

Le modifiche proposte vanno verso una generale deregulation del settore e una liberalizzazione maggiore dell'attività degli sport montani, eliski compreso. Si vede con favore la riduzione delle responsabilità del gestore degli impianti sciistici e la determinazione dei tempi per la contestazione dei sinistri al gestore.

Non si condivide l'inserimento dopo il comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009. "Nel caso di realizzazione di nuove piste le stesse possono essere realizzate in adiacenza a fabbricati e manufatti esistenti."

Non si condivide sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 2/2009 con l'art.12 che innalza il limite per la classificazione delle piccole stazioni sciistiche. Tale innalzamento finirebbe per snaturare il concetto di microstazione, che quasi sempre, rappresenta la unica fonte di ricchezza economica dei piccoli comuni. L'innalzamento di tale limite porterebbe a equiparare le microstazioni con stazioni più grandi e strutturate con problematiche e aspetti tecnici profondamente diversi.

Si richiede, inoltre, un adeguato supporto economico alle attività sportive montane.

In via generale si esprime parere favorevole.

22.09.2020

Franca Biglio



Roma 11-12-13 Ottobre 2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA



La Presidente

Al Presidente del CAL Piemonte
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Proposta di Legge regionale n. 72

Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”- **Parere ANPCI**

Nel 2018 il turismo in Piemonte ha superato per la prima volta i 15 milioni di presenze (+1,35%), arrivando a registrare oltre 5 milioni e 200 mila arrivi (+1,86%), in particolare grazie a un andamento positivo dei mercati esteri. In questa crescita ha avuto un ruolo importantissimo la montagna, che soprattutto nella stagione invernale ha segnato un aumento del 4,3% di arrivi rispetto alla stagione precedente e un +1,1% nella stagione estiva. In particolare, i dati raccolti dall’osservatorio regionale, mostrano come il settore dell’outdoor rappresenti uno degli ambiti con crescita più rapida, essendo stato nel 2018 il secondo settore trainante regionale dopo l’enogastronomia.

La Regione Piemonte ha, in tempi recenti, giustamente lavorato per cogliere questa opportunità, anche attraverso il portale recentemente inaugurato “piemonteoutdoor.it”, dedicato agli appassionati della natura con informazioni sulle attività da praticare, itinerari, percorsi, ecc... In questo ambito si inserisce la proposta di regolamentazione sulle “piscine naturali” o “biopiscine”. Al momento l’unico territorio italiano ad avere una dettagliata normativa in materia è il Trentino, che dal 2011 ha promosso la diffusione delle piscine naturali soprattutto per venire incontro alla richiesta del turismo proveniente dai paesi nordici, dove questa pratica è molto utilizzata (in Germania vi sono più di 500 piscine naturali pubbliche).

Si richiede un adeguato supporto economico per la promozione delle piscine naturali e le attività a esse collegate.

In via generale si esprime parere favorevole.

Addì, 21.09.2020

Franca Biglio